

SCHEMA TECNICA

SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA.

Aggiornamento delle disposizioni e dei requisiti minimi per il Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

422/2022/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 422/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti relativamente *all'aggiornamento delle disposizioni e dei requisiti minimi per la consultazione e la predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale*, attualmente definiti con la delibera 627/2016/R/EEL. Inoltre, in considerazione delle recenti modifiche delle disposizioni legislative europee e nazionali in materia di funzioni e responsabilità del gestore della rete di trasmissione, di sviluppo delle reti di trasmissione, del processo di profonda trasformazione attesa delle reti nella prospettiva della transizione ecologica, e delle numerose incertezze che caratterizzano il momento attuale e il prossimo futuro, il documento pone in discussione un *possibile nuovo approccio alla valutazione dei principali progetti di trasmissione*. Infine, il documento discute alcune *attività propedeutiche alla regolazione output-based e indicatori di prestazione del servizio di trasmissione*.

In particolare, il DCO 422/2022/R/gas (che si inquadra nell'ambito del procedimento riguardante le funzioni e responsabilità del gestore della rete di trasmissione, avviato con la delibera 121/2022/R/eel) illustra i seguenti orientamenti:

- **Nuovo approccio alla valutazione dei principali progetti di trasmissione e al loro trattamento ai fini dei riconoscimenti tariffari**

L'Autorità è orientata a esplorare l'opportunità di un nuovo approccio alla valutazione dei principali progetti di trasmissione e al loro trattamento ai fini dei riconoscimenti tariffari che prevede due fasi con l'obiettivo di velocizzare il processo di approvazione e di garantire l'utilità dei progetti per il sistema energetico nazionale. Tale approccio tiene anche conto delle recenti modifiche legislative secondo cui, a partire dal Piano di sviluppo 2021, il contenuto del Piano di sviluppo non è necessariamente relativo a interventi/infrastrutture, bensì a più generali *"linee di sviluppo degli interventi infrastrutturali"*.

Il nuovo approccio sarà applicato ai principali progetti, identificati sulla base di una soglia di costo stimato di investimento (ad esempio, progetti con costi di capitale superiori a 500 milioni di euro), e/o in base al livello di incertezza dei costi e dei benefici, come indicato nella valutazione di Terna. In una fase di prima sperimentazione (che comprenda almeno il Piano di sviluppo 2023), l'approccio potrebbe essere limitato a un massimo di tre progetti a biennio che dovranno essere chiaramente indicati in ciascun schema di Piano di sviluppo.

Le due fasi in cui si sviluppa il nuovo approccio possono essere così descritte:

Prima fase

Per i principali progetti sopra definiti, la prima valutazione dell'Autorità potrebbe essere condotta sulla *"linea di sviluppo dell'intervento"*, ossia su una proposta che identifica: l'obiettivo principale da perseguire, la zona di rete su cui dovrebbe insistere l'intervento e una stima di massima dei costi e dei benefici, seppure in una fase preliminare. Se tale valutazione è favorevole, il gestore del sistema di trasmissione è autorizzato alle spese necessarie per la definizione del progetto (con un limite che in sede di prima applicazione potrebbe essere fissato al 5% del costo di investimento atteso del progetto e rivisto a seguito dell'esperienza applicativa). Il gestore non sarebbe però ancora autorizzato a svolgere la progettazione esecutiva né ad assumere impegni per l'approvvigionamento dei materiali e dei servizi necessari.

Seconda fase

Una seconda valutazione dell'Autorità verrebbe effettuata in fase successiva, indicativamente a procedura autorizzativa in fase di completamento o già completata, e sarebbe funzionale a dare il parere favorevole al successivo riconoscimento delle spese di realizzazione dell'intervento. La seconda valutazione potrebbe

avvenire a seguito di istanza da parte del gestore del sistema di trasmissione, preferibilmente contestuale alla predisposizione di un successivo schema di Piano di sviluppo, in cui viene aggiornata la scheda costi benefici del progetto in questione oppure in corrispondenza del rapporto di monitoraggio annuale di avanzamento del Piano di sviluppo. La valutazione da parte dell'Autorità potrebbe anche avvenire nel quadro della ordinaria valutazione di un successivo schema di Piano di sviluppo.

- **Aggiornamento dei requisiti minimi per i Piani di sviluppo**

In merito all'aggiornamento dei requisiti minimi per i Piani di sviluppo e, in particolare, delle disposizioni in materia di analisi costi benefici, sia in un'ottica di revisione periodica a sei anni di distanza dall'introduzione delle disposizioni, sia in preparazione delle attività *forward-looking* nell'ambito della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS), l'Autorità pone in consultazione i seguenti temi:

- *Evoluzione dei contenuti del Piano di sviluppo e programmazione di breve medio termine degli investimenti;*
- *Monitoraggio annuale dell'avanzamento del Piano di sviluppo;*
- *Aggiornamento dei requisiti minimi in materia di analisi costi benefici:*
 - Innalzamento della soglia economica per l'applicazione dell'analisi costi benefici a 25 milioni di euro;
 - Distribuzione temporale convenzionale dei costi di investimento: i costi di investimento di ciascun progetto potrebbero essere allocati per interventi con costi di investimento fino al centinaio di milioni di euro, in due anni; per interventi con costi di investimento tra 100 e 500 milioni di euro, in tre anni; per interventi con costi di investimento superiore a 500 milioni di euro, in quattro anni;
 - Trattamento dei costi compensativi esogeni al servizio di trasmissione: conferma delle disposizioni attualmente vigenti che prevedono il trattamento di tali costi come voce di costo nell'ambito dell'analisi costi benefici;
 - Modalità di attualizzazione per l'analisi economica: conferma dell'attualizzazione dei benefici all'anno di predisposizione del Piano di sviluppo, e che i costi debbano essere attualizzati a tale anno di riferimento;
 - Beneficio B1 e nuove interconnessioni con sistemi isolati: introduzione del sotto-indicatore di beneficio B1.b relativamente alla riduzione dei costi di esercizio del sistema (riduzione dei costi di generazione) nel caso di nuove interconnessioni con sistemi isolati;
 - Beneficio B2 e effetti di incremento delle perdite;
 - Beneficio B5 e riduzione di *overgeneration* di sistema: valutazione di possibili effetti di doppio conteggio tra l'estensione del beneficio B5 per *overgeneration* di sistema in MSD e gli indicatori dei benefici nel mercato dei servizi di dispacciamento, prima dell'eventuale definizione di una nuova categoria di beneficio per *overgeneration* di sistema (separata dall'indicatore B5 per *overgeneration* da congestioni locali);
 - Benefici B7 e B8 relativi al mercato dei servizi di dispacciamento: possibile modifica della modalità di valorizzazione dei benefici B7 e B8, facendo riferimento ai costi sostenuti dai soggetti che forniscono i servizi di rete, anziché i costi di approvvigionamento;
 - Perimetro dell'analisi dei benefici relativi alle emissioni indicatori B18 e B19.

- **Strumenti propedeutici alle regolazioni output-based e agli indicatori di prestazione della rete di trasmissione**

- *Strumenti propedeutici di pianificazione infrastrutturale: scenari e capacità obiettivo:* L'Autorità è orientata a prevedere che la prossima edizione del rapporto di individuazione delle capacità di trasporto obiettivo (o *gap* infrastrutturali), funzionale in particolar modo ai meccanismi che incentivano gli incrementi della capacità di trasporto tra zone della rete e l'efficienza dei loro costi di investimento, sia predisposta nel corso del 2024.
- *Trattamento dei progetti di trasmissione con rischi elevati:* L'Autorità è orientata ad abrogare le disposizioni in materia di incentivi per progetti con rischi elevati che non siano progetti di interesse comune (PCI) rimandando le valutazioni in materia di potenziali incentivi per i PCI di trasmissione elettrica a seguito della relativa raccomandazione di ACER prevista entro giugno 2023.
- *Indicatori di prestazione delle reti di trasmissione:* L'Autorità intende valutare le osservazioni relative alla proposta relativa alla scelta degli indicatori di prestazione della rete di trasmissione e alla possibile definizione di ulteriori indicatori, sia nell'ottica della loro pubblicazione periodica, sia nell'eventualità

della possibile introduzione di nuovi meccanismi incentivanti gli output del servizio (o della revisione dei meccanismi esistenti).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 13 ottobre 2022.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento